

Cron. 816

RGF 26/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott.ssa Irene Colladet

Giudice Est.

nel giudizio n. 30/2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a. (P.I. 13048380151), con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale Dott.ssa Maria Lucia Lo Giudice, quale mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l. (P.I. 14535321005), rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Mannocchi (cod. fisc. MNN MSM 56D20 H501G), con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio del difensore;

nei confronti di

PEREDIL - S.R.L. (C.F.00842510349), con sede in Felino (PR), Via Aldo Moro 9/O, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a., quale mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l. per la dichiarazione di fallimento di PEREDIL - S.R.L.

considerato che l' amministratore unico non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza fissata ex art. 15 l.f., nonostante la regolarità della notifica eseguita mediante deposito del ricorso e del decreto di fissazione udienza presso la Casa comunale di Parma in data



10/03/2022, stante l'inoperatività dell'indirizzo PEC nonché in assenza, presso la sede legale risultante dalla visura, del destinatario, di familiari conviventi addetti, di portiere o di chi ne fa le veci, come attestato dall'Ufficiale Giudiziario.;

esaminate la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in FELINO, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di acquisto, vendita, permuta di immobili in genere; in particolare, costruzione, acquisto vendita e permuta di fabbricati, urbani e rurali, di aree da lottizzare...;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito dalla posta debitoria nei confronti dell'istante per euro 133.777,75 (portati da decreto ingiuntivo) e da quella nei confronti dell'Erario per euro 266.918,98;

osservato che in capo alla società debitrice non risultano sussistere congiuntamente i presupposti di cui all'art. 1 L.F., anche in considerazione del fatto che l'ultimo bilancio depositato in Camera di commercio risale al 2012;



ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

ritenuto di indicare come curatore il dott. GIORGIO MODICA, con studio in Parma, viale Mentana n. 27, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 IV co. l.f.;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di PEREDIL - S.R.L. (C.F.00842510349), con sede in Felino (PR), Via Aldo Moro n. 9/O, in persona del legale rappresentante e amministratore unico DAZZI MAURO (C.F.: DZZ MRA 55E13 G337N) nato a Parma il 13/05/1955, con domicilio in Parma – frazione Fontanini, via Langhirano n. 201;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore il dott. GIORGIO MODICA, con studio in Parma, viale Mentana n. 27;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo all'udienza "virtuale" del giorno 22/09/2022 (ore 11:00) e, a tal fine

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i



destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

- a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà di approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo proposto su fallco, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);
- b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 13/04/2022

Il Giudice Est.
Dott.ssa Irene Colladet

Il Presidente
Dott.ssa Antonella Ioffredi

